

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 26 febbraio 2020, n. 70
“BIWIND srl” - Installazione ubicata presso il comune di Deliceto (FG) in c.da Catenaccio loc. Masseria Campana. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 167/2009 del Servizio Ecologia e successivi aggiornamenti per modifica.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l’art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 22/2014, recante «*Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche*», con la quale il Direttore ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio «Inquinamento e Grandi Impianti» in Ufficio «Autorizzazione Integrata Ambientale» e ad assegnarne le funzioni;

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA - RIR;

VISTA la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;

VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la determinazione n. 12 del 22/05/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha conferito alla Dr.ssa Antonietta Riccio la titolarità *ad interim* del Servizio AIA-RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n.40 del 18/12/2019 con la quale è stato affidato l’incarico all’ing. Maria Carmela Bruno di Dirigente del Servizio AIA-RIR;

Visti inoltre,

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia";
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale*";
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali e s.m.i.";
- la DGR n. 672 del 17/05/2016 "Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell'ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale ai sensi del Titolo III-bis del D.lgs. n.152/06 e art.10 ai sensi del Titolo I del D.lgs.152/06 e smi - Parziale rettifica della DGR n.648 del 05 aprile 2011";
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, che alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il D.M. del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- la DGR n. 36 del 12 gennaio 2018 "Decreto 6 marzo 2017, n.58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3".

Vista la relazione del Servizio, espletata dall'ing. Michela INVERSI così formulata:

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

- L'installazione della "**BIWIND s.r.l.**" è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 167/2009 e s.m.i.;
- Il procedimento amministrativo riguarda le seguenti modifiche per le quali il gestore ha trasmesso le seguenti comunicazioni di modifica dell'impianto per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, ai sensi dell'art.29 nonies c.1 del D.lgs.152/06 e s.m.i.:
 - a) Modifica 1: con nota prot.114/MB del 12/02/2019, acquisita al prot. 1628 del 13/02/2019, per la modifica dell'impianto consistente "**NELLA MODIFICA DELLA LINEA DI PRODUZIONE FSC**". La modifica prevede che la frazione secca, in uscita dal processo di vagliatura e destinata ad essere inviata a recupero presso impianti di produzione CSS, potrà essere sia pressata, attraverso una pressa idraulica (configurazione attuale), sia trasferita sfusa, attraverso l'impiego di un nastro trasportatore (nuova configurazione);
 - b) Modifica 2: con nota prot.894/MB del 19/12/2019, acquisita al prot. 15860 del 20/12/2019, per la modifica riguardante "**LA REALIZZAZIONE DEL CAPPING SUL LOTTO DI DISCARICA ESAURITO**" autorizzato con DD 167/2009 e DD 13/2013 per la sopraelevazione. La modifica prevede la sostituzione del telo in HDPE autorizzato con DD 13/2013 presente tra il terreno superficiale e lo strato drenante le acque di pioggia, con un geotessile non tessuto con funzione anti intasamento, giusto quanto previsto dal punto

2.4.3 dell'allegato 1 del D. Lgs 36/2003 e la posa in opera, lungo le scarpate del capping, di una biostuoia antierosione avente funzione di protezione delle scarpate e limitazione del trasporto solido.

Considerato che:

- Per la modifica 1: Il Servizio AIA-RIR, con nota prot. 2247 del 27 febbraio 2019, ha avviato il procedimento per la valutazione della modifica proposta;

Valutazioni in merito alla sostanzialità o non sostanzialità dell'intervento

Premesso che:

- il D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 all'art.29-*nonies* comma 1 "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" stabilisce che "*Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 "Linee guida per l'individuazione della modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

La modifica proposta dal Gestore, può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- non verrà modificato il processo impiantistico approvato, in quanto il processo produttivo di recupero e trattamento dei rifiuti rimane invariato;
 - la frazione secca in uscita dal processo di vagliatura, destinata ad essere inviata a recupero presso impianti di produzione CSS, non subirà modifiche;
 - non saranno aumentate le quantità e/o le tipologie dei rifiuti già autorizzati per il processo;
 - non si andranno a modificare i volumi e le aree dei fabbricati adibiti alle lavorazioni;
 - è migliorativa delle condizioni operative attualmente autorizzate;
 - la modifica proposta non comporta variazioni del PMC approvato con DD n.167/2009 e s.m.i.;
 - non produce ripercussioni significative e negative sull'ambiente;
 - non comporta, nel complesso variazioni del quadro già autorizzato relativamente alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e ai rifiuti prodotti;
 - non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Per la modifica 2:
 - Il Servizio AIA-RIR, con nota prot. 679 del 15 gennaio 2020, ha comunicato l'avvio del procedimento per la valutazione della modifica proposta e contestuale sospensione, in attesa degli esiti della procedura di cui all'art.6 c.9 del D.lgs.152/06 e s.m.i. presso la Provincia di Foggia in quanto Autorità Competente per la VIA;
 - Con nota prot.70/MB del 17/01/2020, acquisita al prot.823 del 20/01/2020, il Gestore chiedeva alla Provincia di Foggia, l'attivazione della valutazione preliminare ai sensi dell'art.6 c.9 del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
 - Con nota prot.2020/0003952 del 30/01/2020, acquisita al prot.1419 del 30/01/2020, la Provincia di Foggia chiedeva ad ARPA Puglia – DAP Foggia, con riferimento alla valutazione preliminare ai sensi dell'art.6 c.9 del D.lgs.152/06 e s.m.i., l'espressione del parere di competenza;
 - Con nota acquisita al prot.1563 del 3/02/2020, ARPA Puglia – DAP Foggia esprimeva il parere di competenza relativo alla nuova proposta del gestore di modifica del pacchetto di chiusura della

- sopraelevazione, condividendo la sostituzione del telo in HDPE con un geotessile non tessuto di densità minima di 300 gr/mq, indicando al gestore, lì dove necessario (in particolar modo lungo le scarpate), di prevedere anche delle geogriglie atte a contenere eventuali scivolamenti di terreno;
- Con nota prot.136/MB del 4/02/2020, acquisita al prot.1953 del 10/02/2020, il gestore in riferimento alla nota ARPA DAP Foggia di cui sopra, confermava la disponibilità all'utilizzo di un geotessile non tessuto di densità minima di 300 gr/mq in luogo di quello proposto da 100 gr/mq, quale sostituzione del telo in HDPE originariamente previsto, mentre per quanto riguarda il rivestimento delle scarpate, rappresentava la non necessità di prevedere le geogriglie, in quanto la piantumazione della biostuoia e la presenza di un muro perimetrale in cemento armato, avrebbero contribuito ad annullare l'eventuale scivolamento del terreno;
 - Con nota acquisita al prot.1947 del 10/02/2020, ARPA Puglia – DAP Foggia, in riscontro alla nota del gestore prot.136/MB del 4/02/2020, condivideva la scelta di non prevedere le geogriglie, purché il gestore, nel corso dell'esercizio dell'attività proceda con la verifica dell'assenza di scivolamenti;
 - Con nota prot.2020/0006449 del 13/02/2020, acquisita al prot.2294 del 17/02/2020, la Provincia di Foggia, in riferimento alle note di BIWIND Srl prot.70/MB del 17/01/2020 e prot.136/MB del 4/02/2020 ed alla luce del parere di competenza espresso da ARPA Puglia, comunicava che per le modifiche richieste, non ricorrevano le condizioni di assoggettamento a verifica di assoggettabilità a VIA/VIA.

Valutazioni in merito alla sostanzialità o non sostanzialità dell'intervento

La modifica proposta dal Gestore, può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- Non verrà modificato il ciclo produttivo approvato, in quanto il processo di smaltimento dei rifiuti rimane invariato;
- non saranno modificate le quote e i volumi già autorizzati;
- è migliorativa delle condizioni attualmente autorizzate;
- la modifica proposta non comporta variazioni del PMC approvato con DD n.167/2009 e s.m.i.;
- non si producono ripercussioni significative e negative sull'ambiente;
- non comporta, nel complesso variazioni del quadro già autorizzato relativamente alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e ai rifiuti prodotti;
- non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento di aggiornamento AIA per modifica non sostanziale per i seguenti interventi:

1. **modifica della linea di produzione fsc:** la frazione secca in uscita dal processo di vagliatura, destinata ad essere inviata a recupero presso impianti di produzione di CSS, potrà essere sia pressata attraverso una pressa idraulica, sia trasferita sfusa, attraverso l'impiego di un nastro trasportatore, come riportato nella Planimetria GE-09 – Layout Impianto Vagliatura Nuova Linea Sopravaglio - rev. Gen. 2019;
2. **modifica realizzazione del capping sul lotto di discarica esaurito:** sostituzione del telo in HDPE autorizzato con D.D. 13/2013 tra il terreno superficiale e lo strato drenante le acque di pioggia con un geotessile non tessuto di densità minima di 300 gr/mq, con funzione anti intasamento, giusto quanto previsto dal punto 2.4.3 dell'allegato 1 del D. Lgs 36/2003 e la posa in opera, lungo le scarpate del capping, di una biostuoia antierosione avente funzione di protezione delle scarpate e limitazione del trasporto solido, come riportato nella tavola grafica "Particolare Pacchetto di Chiusura" rev.Dic.19.

ing. Michela Inversi

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

letta e fatta propria la relazione che precede, con particolare riferimento alle autorizzazioni già in essere, ai pareri resi dai soggetti coinvolti nel procedimento ed alle relative prescrizioni,

visto l'art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/06, la D.G.R. Puglia n. 648/2011 e la D.G.R. Puglia n. 672/2016;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le seguenti modifiche:

1. **modifica della linea di produzione fsc:** la frazione secca in uscita dal processo di vagliatura, destinata ad essere inviata a recupero presso impianti di produzione di CSS, potrà essere sia pressata attraverso una pressa idraulica, sia trasferita sfusa, attraverso l'impiego di un nastro trasportatore, come riportato nella Planimetria GE-09 – Layout Impianto Vagliatura Nuova Linea Sopravaglio - rev. Gen. 2019;
2. **modifica realizzazione del capping sul lotto di discarica esaurito:** sostituzione del telo in HDPE autorizzato con D.D. 13/2013 tra il terreno superficiale e lo strato drenante le acque di pioggia con un geotessile non tessuto di densità minima di 300 gr/mq, con funzione anti intasamento, giusto quanto previsto dal punto 2.4.3 dell'allegato 1 del D. Lgs 36/2003 e la posa in opera, lungo le scarpate del capping, di una biostuoia antierosione avente funzione di protezione delle scarpate e limitazione del trasporto solido, come riportato nella tavola grafica "Particolare Pacchetto di Chiusura" rev.Dic.19.

di stabilire che:

1. Per tutte le parti non modificate con la presente autorizzazione dovranno essere rispettate le condizioni riportate nell'AIA rilasciata con DD n. 167/2009 e s.m.i.;
2. Il presente Atto non esonera il gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni e/o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;
3. il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia – Servizio Ecologia n. 167/2009 e s.m.i.;
4. sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale Servizio Ecologia n. 167/2009 e s.m.i. non in contrasto con il presente provvedimento;
5. la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alle modifiche oggetto di istanza e non anche all'intera installazione che, diversamente, dovrà essere oggetto di riesame nei termini indicati dall'art.29-octies del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
6. l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art.29 – nonies del D.lgs.152/06 e s.m.i., ha termine finale di validità coincidente con quella dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata;
7. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 e s.m.i. "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*";

di prendere atto che il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della DGR 36 del 12/01/2018;

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Gestore alla Società "BIWIND srl" a mezzo pec: biwind@pec.it;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Foggia, al Comune di Deliceto, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, all'ARPA Puglia DAP FG, alla ASL competente per territorio, alla Sezione Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'AGER Puglia e al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 11 (undici) fasciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22/02/2008:
 - ✓ nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - ✓ nel Portale Ambientale regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà trasmesso in copia al Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e paesaggio;
- f) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

PO AIA

ing. Michela Inversi

La Dirigente del Servizio

ing. Maria Carmela Bruno

La Dirigente della Sezione

dott. ssa Antonietta RICCIO